

Nella **Parte Prima - Sistemi formativi in Italia e nei paesi europei** vanno così sostituiti i seguenti quesiti:

37) L'attuazione della riforma della scuola del secondo ciclo è stata attuata con:

- A. i Regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e per la revisione dell'assetto dei licei emanati in data 15 marzo 2010
- B. i tre Decreti legislativi attuativi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanati in data 15 marzo 2010
- C. il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- D. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola superiore, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

57) Per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato:

- A. nella scuola secondaria di primo grado
- B. nel primo ciclo di istruzione
- C. nel secondo ciclo di istruzione
- D. nella scuola secondaria di primo e secondo grado

66) L'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado entrato in vigore con l'anno scolastico 2010/2011 è uno sviluppo della:

- A. Legge n. 62 del 10 marzo 2000
- B. Legge n. 133 del 6 agosto 2008
- C. Legge n. 148 del 5 giugno 1990
- D. Legge n. 53 del 28 marzo 2003

69) L'articolazione in indirizzi dei licei:

- A. riguarda l'ultimo biennio del percorso quinquennale
- B. parte dal secondo anno
- C. prevede sin dal primo anno i seguenti indirizzi: classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.
- D. parte dal secondo biennio

73) La nuova struttura dell'istruzione tecnica prevede un numero contenuto di percorsi formativi. Quanti sono?

- A. Sono 2 (settore economico; settore tecnologico)
- B. Sono 3 (settore economico; settore tecnologico; settore grafica e comunicazione)
- C. Sono 11
- D. Sono 2 settori per complessivi 11 indirizzi

75) Delle seguenti affermazioni circa l'orario delle lezioni dei nuovi istituti professionali una sola è corretta. Quale?

- A. Sono previste 32 ore nel primo biennio e 34 ore nelle annualità successive
- B. Nel secondo biennio e nel quinto anno le ore di istruzione generale sono 15, mentre sono 17 quelle dedicate alle attività ed agli insegnamenti di indirizzo
- C. Sono previste 30 ore settimanali del curriculum nazionale cui si aggiungono le quote orarie riservate alle Regioni *ex art. 117 Cost.*
- D. Sono previste 34 ore settimanali, comprensive della quota riservata alle Regioni e all'insegnamento della religione cattolica

78) Delle seguenti affermazioni circa i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale una è sbagliata. Quale?

- A. La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (L. cost. n. 3/2001) ha novellato l'art. 117 con la conseguenza che la competenza regionale sui percorsi dell'istruzione e formazione professionale risponde alle esigenze formative locali indipendentemente dal quadro europeo delle qualifiche
- B. L'innovazione più importante della L. n. 53/2003 riguarda il secondo ciclo, riformato su due sottoinsiemi, paralleli ma dialoganti fra loro: quello dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni
- C. Il canale dell'istruzione e formazione professionale contiene un nucleo fondamentale di apprendimenti, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale
- D. La riforma Moratti ha dato la possibilità di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche

Risposte commentate

37) A. La riforma della scuola secondaria di secondo grado è stata attuata con i seguenti provvedimenti normativi (cfr. par. 1.3.20):

- il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, “*Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, “*Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”.

57) D. In base al D.Lgs. n. 59/2004 (art. 11 - Valutazione, scrutini ed esami nella scuola secondaria di primo grado), “1. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, (art. 2, comma 10), “Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previste dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate” (cfr. par. 2.5.6).

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 (art. 14, comma 7), “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo” (cfr. par. 2.5.6 e par. 2.10.4).

66) B. La revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la Riforma Moratti (L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005), modificata dal Governo Prodi con la L. n. 40/2007, viene nuovamente proposta all’esame del Parlamento dal Ministro Gelmini sulla base dell’art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008 (cfr. par. 2.9).

69) D. Così dispone il 5° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 89/2010 (cfr. par. 2.10.2).

73) D. Nel nuovo ordinamento degli istituti tecnici è previsto un numero contenuto di percorsi formativi. Infatti i due settori di riferimento, economico e tecnologico, presentano complessivamente solo 11 indirizzi, anche se poi nel triennio alcuni di questi contemplano la possibilità di ulteriori articolazioni (cfr. par. 2.11.2).

Il settore economico presenta due indirizzi:

- amministrazione, finanza e marketing;
- turismo.

Il settore tecnologico, invece, si articola in nove indirizzi:

- meccanica, mecatronica ed energia;
- trasporti e logistica;
- elettronica ed elettrotecnica;
- informatica e telecomunicazioni;
- grafica e comunicazione;
- chimica, materiali e biotecnologie;
- sistema moda;
- agraria, agroalimentare e agroindustria;
- costruzioni, ambiente e territorio.

75) B. L'orario complessivo delle lezioni, per tutti gli indirizzi, è di 32 ore settimanali, comprensive della quota riservata alle Regioni e all'insegnamento della religione cattolica.

Nel primo biennio le 32 ore settimanali si suddividono in 20 ore di istruzione generale e 12 riservate ai saperi e alle competenze di indirizzo.

Nel secondo biennio e nel quinto anno le ore di istruzione generale si riducono a 15, mentre salgono a 17 quelle dedicate alle attività ed agli insegnamenti di indirizzo.

Il primo biennio svolge anche la funzione di consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, fornendo una preparazione di base attraverso lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione, e cioè: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale (cfr. par. 2.12.3).

78) A. Si riporta l'art. 2, 1° comma, lettere h), i), l), della L. 53/2003 (cfr. par. 2.13.1): “*h*) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) [...]”;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta [...]”;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le

tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali”.